



[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],  
elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] MILANO presso il difensore avv. [REDACTED];

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] MILANO presso il difensore  
avv. [REDACTED];

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED] MILANO presso il  
difensore avv. [REDACTED];

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],  
elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] MILANO presso il difensore avv. [REDACTED].

CONVENUTI

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

CONVENUTI CONTUMACI

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, assumendo che:

- in data 11 novembre 2005 era deceduta a Milano \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
- la *de cuius* era sorella di \_\_\_\_\_ padre di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ nonna di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, e madre di \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ padre di \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ madre di \_\_\_\_\_, e nonna di \_\_\_\_\_, premorto, marito di \_\_\_\_\_ e padre di \_\_\_\_\_, sorella di \_\_\_\_\_ nonna di \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ aveva disposto dei propri beni con testamento olografo del 29 settembre 2002, e pubblicato il 23 dicembre 2005, nominando erede il nipote \_\_\_\_\_, cui aveva lasciato l'appartamento sito in \_\_\_\_\_, con tutto l'arredo, e, legando alcuni beni, tra gli altri, ai nipoti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, cui erano succeduti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, e alla \_\_\_\_\_, ed escludendo gli attori dalla eredità;
- era da ritenersi apocrifa sia parte della scheda testamentaria, sia la sottoscrizione, come risultava da perizie effettuate dagli attori, e prodotte in giudizio.

Chiedevano pertanto che fosse annullato il testamento, ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., che fosse dichiarata la loro qualità di eredi legittimi nei confronti dei soggetti destinatari con condanna degli stessi alla restituzione della rispettiva quota di beni ricompresi nell'asse ereditario.

Si costituivano in giudizio:

- \_\_\_\_\_, figlio di \_\_\_\_\_, cui era stata legata la somma di euro \_\_\_\_\_ ed il contenuto delle due cassette custodite alla \_\_\_\_\_, contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli onerati alla corresponsione della somma legata ed alla consegna del contenuto della cassetta di sicurezza depositata presso Banca \_\_\_\_\_, a Milano, con pronuncia di ordinanza di pagamento *ex art 186 ter c.p.c.*;

- [redacted], [redacted] e [redacted] in [redacted], eredi legittimi di [redacted], - nipote della *de cuius* cui nel testamento era stata lasciata la casa sita a Milano [redacted], e deceduto prima della accettazione della eredità di [redacted] [redacted], assumendo di avere accettato l'eredità di [redacted] e della [redacted] [redacted] con atto notarile del 24.3.2006, contestando nel merito la fondatezza della domanda, ed eccependo l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da [redacted] [redacted], in quanto non preceduta dalla istanza di chiamata del terzo *ex art 269 c.p.c.*, e contestando la domanda *ex art 186 ter c.p.c.*;
- [redacted] e [redacted], la [redacted] [redacted] di [redacted], contestando anche essi la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
- [redacted] chiedendo che venisse dichiarata la nullità del testamento;

Rimanevano contumaci gli altri convenuti.

Era disposta, quindi, consulenza grafologica, che concludeva per la autenticità della scheda testamentaria, e la causa era rimessa avanti il Collegio per la decisione senza lo svolgimento di altra attività istruttoria.

Nel merito la domanda non è fondata, non risultando provata l'apocrieficità della scheda testamentaria impugnata.

Infatti la consulenza grafologica, con ampia motivazione basata su scrupolosi e approfonditi accertamenti tecnici, le cui risultanze vengono condivise e fatte proprie dal Collegio, ha accertato la completa autografia della scheda testamentaria in verificaione, concludendo che il testamento olografo datato 12.9.2002 sia stato vergato, in ogni sua parte, dalla [redacted]

La c.t.u. deve ritenersi pienamente condivisibile, anche in quanto l'analisi della firma e della scheda oggetto della impugnazione è stata effettuata con riferimento alle tipologie dei mezzi scriventi usati a punta di feltro per la redazione dell'olografo e con scritture comparative di sicura provenienza della *de cuius*.

Proprio in relazione alle scritture comparative utilizzate, ritiene il Collegio che debbano ritenersi non fondate le contestazioni sollevate a tale riguardo dal c.t.p [redacted], secondo cui " *l'esame comparativo della scheda testamentaria è stato effettuato su una parte della scrittura in verifica*".

Infatti il c.t.u. ha sottoposto ad esame le scritturazioni del testamento olografo comprese tra le righe 1 e 34, ed eseguito i relativi confronti con le scritture comparative, e detta parte, all'esito dell'analisi, è stata ritenuta totalmente autografa- non solo dal c.t.u. ma anche dai consulenti di parte- e dunque presa in considerazione come ulteriore scrittura comparativa.

Per quanto riguarda, infine, la dedotta diversità tra la firma in calce alla scheda rispetto alle firme comparative( pag 11 comparsa conclusionale attori ), osserva il Collegio come il consulente tecnico perviene a ritenere autentica detta sottoscrizione proprio sulla base della scrittura di nome e cognome sulla scheda in verifica, e ciò in quanto non dispone “ *ai fini comparitivi di sottoscrizioni riferite al mese di settembre 2002 cosicché non appare utile utilizzare altre firme in comparazione riferite e periodi temporali differenti*”.

Pertanto alla luce di dette argomentazioni la domanda di annullamento del testamento deve essere respinta.

Occorre, dunque, esaminare la domanda di [redacted], erede della legataria [redacted] che chiede la condanna degli eredi testamentari [redacted], [redacted] e [redacted] e, e cioè al pagamento della somma di euro [redacted] oltre interessi, e alla consegna del contenuto delle due cassette di sicurezza custodite presso la [redacted], ora [redacted], a Milano, oggetto del legato a favore di [redacted]

Ciò posto non è fondata la preliminare eccezione sollevata dagli eredi testamentari [redacted], [redacted] e [redacted] in [redacted], quali eredi di [redacted], afferente la inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da [redacted], in quanto non preceduta da domanda di differimento di udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., atteso che quella spiegata – che non comunque domanda riconvenzionale - non deve essere preceduta da detta istanza, trattandosi di domanda proposta nei confronti di parti convenute e costituite nel giudizio.

X Gli eredi testamentari [redacted], [redacted] e [redacted] in [redacted], hanno contestato detta domanda, assumendo che *dal tenore letterale e sostanziale della scheda testamentaria non è dato infatti rilevare alcun riferimento né al paventato libretto sul quale sarebbe presente la somma di euro [redacted] né al presunto lascito di cassette di sicurezza a favore del sig [redacted]*.

Sul punto devesi osservare che, con il testamento in oggetto, la *de cuius* lega ( “ lascia”) a [redacted] [redacted] euro, senza alcun riferimento, dunque, ad un libretto, nonché *il contenuto delle 2 cassette alla [redacted]*

Il legato per la somma di euro [redacted] grava, dunque, sugli eredi che devono corrispondere detta somma ad [redacted], quale erede della legataria [redacted]

Pertanto posto che ai sensi dell'art 649 c.c. *il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare, e che il legatario deve però domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore*, legittimamente [redacted] ha

proposto nei confronti degli eredi di [redacted] - erede testamentario - domanda al fine di ottenere il possesso della cosa oggetto del legato. X

Pertanto non è ravvisabile nella domanda spiegata alcuna "incertezza giuridica" come sostengono i convenuti [redacted], [redacted] e [redacted].

I convenuti [redacted], [redacted] e [redacted] in [redacted], quali eredi di [redacted] - che hanno accettato l'eredità devoluta all'erede testamentario - sono tenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro [redacted], e alla consegna del contenuto delle due cassette di sicurezza custodite presso [redacted] a favore di [redacted].

Attesa la soccombenza gli attori e la convenuta [redacted] devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore dei convenuti, liquidate per ciascun difensore.

Non sono ripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci,

Le spese di c.t.u., liquidate con decreto in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico degli attori e di [redacted] in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Respinge la domanda attrice;
2. Condanna [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] in [redacted], in solido tra loro, alla consegna del contenuto della cassette di sicurezza presso la [redacted] e al pagamento della somma di euro [redacted], a favore di [redacted];
3. Condanna gli attori e la convenuta [redacted], in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore dei convenuti che si liquidano in euro [redacted] oltre IVA e cpa per [redacted], [redacted], in euro [redacted] oltre IVA e cpa per [redacted], in euro [redacted] oltre IVA e c.p.a. per [redacted] e [redacted], in euro [redacted] oltre Iva e cpa per la [redacted];
4. Pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto in corso di causa, in via definitiva a carico degli attori e di [redacted], in solido tra loro;
5. Dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci;

Così deciso Milano il 29 ottobre 2013

Il Giudice Relatore  
Susanna Terni

*Susanna Terni*

Il Presidente  
Caterina Canu

*Caterina Canu*

